



COMUNE DI PRECENICCO

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Approvato con deliberazione C.C. n. 49 del 18.07.1995

Modificato con:

- deliberazione C.C. n. 77 del 23.12.1998
- ***deliberazione C.C. n. 3 del 28.02.2003***

NB.: Le modifiche in approvazione il 28.02.2003 sono in carattere grassetto corsivo

SOMMARIO:

ART.	1	<i>Istituzione della tassa</i>	<i>pag. 3</i>
ART.	2	<i>Servizio di gestione dei rifiuti urbani</i>	<i>pag. 3</i>
ART.	3	<i>Presupposto della tassa</i>	<i>pag. 3</i>
ART.	4	<i>Esclusioni dalla tassa</i>	<i>pag. 3</i>
ART.	5	<i>Destinazione promiscua</i>	<i>pag. 4</i>
ART.	6	<i>Gettito e commisurazione della tassa</i>	<i>pag. 4</i>
ART.	7	<i>Soggetti passivi</i>	<i>pag. 5</i>
ART.	8	<i>Condomini</i>	<i>pag. 5</i>
ART.	9	<i>Classificazione degli immobili</i>	<i>pag. 6</i>
ART.	10	<i>Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione</i>	<i>pag. 6</i>
ART.	11	<i>Locali ed aree tassabili</i>	<i>pag. 7</i>
ART.	12	<i>Riduzioni</i>	<i>pag. 8</i>
ART.	13	<i>Denuncie per riduzioni di superficie e di tariffa</i>	<i>pag. 9</i>
ART.	13-BIS	<i>Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi e relative denuncie</i>	<i>pag. 9</i>
ART.	14	<i>Esenzioni</i>	<i>pag. 9</i>
ART.	15	<i>Iscrizione a bilancio delle esenzioni</i>	<i>pag. 10</i>
ART.	16	<i>Deliberazioni di tariffa</i>	<i>pag. 10</i>
ART.	17	<i>Interruzione temporanea del servizio</i>	<i>pag. 10</i>
ART.	18	<i>Importo minimo da iscrivere a ruolo</i>	<i>pag. 10</i>
ART.	19	<i>Tassa giornaliera di smaltimento</i>	<i>pag. 11</i>
ART.	20	<i>Esenzioni per la tassa giornaliera</i>	<i>pag. 11</i>
ART.	21	<i>Denuncie</i>	<i>pag. 11</i>
ART.	22	<i>Lotta all'evasione</i>	<i>pag. 12</i>
ART.	23	<i>Funzionario responsabile</i>	<i>pag. 13</i>
ART.	24	<i>Sanzioni</i>	<i>pag. 13</i>
ART.	25	<i>Accertamento, riscossione, rimborsi</i>	<i>pag. 13</i>
ART.	26	<i>Contenzioso</i>	<i>pag. 14</i>
ART.	27	<i>Rinvio normativo</i>	<i>pag. 14</i>
ART.	28	<i>Abrogazioni</i>	<i>pag. 14</i>

ART. 1
ISTITUZIONE DELLA TASSA

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, svolto in regime di privativa sul territorio comunale nei modi e nelle forme definite dal Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, viene istituita apposita tassa annuale da applicare secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri stabiliti dal presente regolamento.

ART. 2
SERVIZIO DI ~~NETTEZZA URBANA~~ **GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

Il servizio di ~~nettezza Urbana gestione dei rifiuti urbani~~ è disciplinato dall'apposito Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti ~~adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10.9.1982, n. 915.~~ Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che hanno rilevanza ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

ART. 3
PRESUPPOSTO DELLA TASSA

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

ART. 4
ESCLUSIONI DALLA TASSA

Non sono soggetti a tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti (**locali riservati ad impianti tecnologici**, centrali termiche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura - senza lavorazione - silos e simili);

b) locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo, locali di produzione a ciclo chiuso, depositi di materiali in disuso, o di uso straordinario, o di cumuli di materiali alla rinfusa, sempreché non comportino la formazione di rifiuti;

c) superfici destinate o attrezzate esclusivamente per attività competitive o ginniche, **per le parti riservate ai soli praticanti (resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva)**;

d) alloggi non allacciati ai servizi in rete (**luce e/o acqua**) o non arredati di cui comunque si dimostri il permanente stato di non utilizzo.

e) **fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile.**

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formino, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

ART. 5 DESTINAZIONE PROMISCUA

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 6 **GETTITO E** COMMISURAZIONE DELLA TASSA

Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato secondo i principi stabiliti dall'art. 61 del D. Lgs. 507/93, in misura pari ad un'aliquota del costo di esercizio di cui al comma 2 del medesimo art. 61 da stabilirsi all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe unitarie per unità di superfici relative ai locali ed aree assoggettati alla tassa.

Dal costo complessivo del servizio viene dedotto un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani provenienti dallo spezzamento stradale di cui all'art. 7, comma n. 2, lettera c) del D.Lgs. 22/1997. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria sono determinate secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadro di superficie dei locali e delle aree tassabili.

La superficie tassabile è misurata: per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

ART.7
SOGGETTI PASSIVI

La tassa è dovuta da coloro che occupano a qualunque titolo non precario o detengono (come conduttori, comodatari o custodi) i locali o le aree scoperte di cui all'art. 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Nel caso di abitazione a disposizione i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza, o principale, anche se posta in altro comune in Italia o all'estero.

Per i locali di uso abitativo affittati, la tassa è dovuta dal proprietario quando trattasi di affitto saltuario od occasionale, o comunque per un periodo inferiore all'anno.

Per gli enti, società ed associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei medesimi con la solidarietà a carico dei legali rappresentanti o amministratori nei casi previsti dalla legge.

Per i comitati e le associazioni non aventi personalità giuridica, l'accertamento della tassa è fatto nei loro confronti, ma rimangono solidalmente obbligate al pagamento le persone che le dirigono, presiedono o rappresentano, nei casi in cui tale solidarietà è prevista dalla legge.

ART. 8
CONDOMINI

~~***Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per la loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Qualora le parti comuni non vengano denunciate, il Comune, ai sensi dell'art. 63, 2° comma, del D.Lgs. n. 507/93 aumenta la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio di una quota secondo il seguente prospetto:***~~

- ~~***- aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a 4 condomini***~~
- ~~***- aumento del 6% agli alloggi siti in edifici da 5 a 10 condomini***~~
- ~~***- aumento del 4% agli alloggi siti in edifici con oltre 10 condomini.***~~

~~***E' fatto obbligo all'amministratore del condominio di presentare all'ufficio tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio. Qualora non esista l'amministratore della denuncia potrà farsi carico uno qualsiasi dei condomini.***~~

~~***Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D. Lgs. 507/93; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.***~~

~~***L'amministratore del condominio può assistere e rappresentare i componenti del condominio stesso in alcuni degli adempimenti tributari.***~~

ART. 9
CLASSIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI

Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree, secondo l'uso cui sono destinati, sono suddivisi nelle seguenti categorie anche ai fini della determinazione comparativa delle tariffe:

Cat.	Descrizione
I [^]	Scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado
II [^]	Oratori, impianti sportivi, aree ricreative attrezzate
III [^]	Sedi associazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali
IV [^]	Magazzini relativi ad attività commerciali, produttive, agricole e depositi d'impresa (cantieri edili)
V [^]	Attività commerciali con superfici espositive superiori al 50% dell'intera superficie (tassabile)
VI [^]	Distributori di carburante (escluse aree operative e pertinenziali compresa area di rifornimento)
VII [^]	Abitazioni private e loro dipendenze
VIII [^]	Alberghi, residenze turistico alberghiere motel, meublè, bed and breakfast, agriturismo (vitto e alloggio)
IX [^]	Uffici pubblici
X [^]	Uffici privati, studi professionali
XI [^]	Istituti di credito
XII [^]	Laboratori artigianali
XIII [^]	Officine meccaniche
XIV [^]	Negozi in genere esclusi quelli di generi alimentari
XV [^]	Barbieri, parrucchieri, saloni di bellezza
XVI [^]	Stabilimenti industriali
XVII [^]	Farmacie
XVIII [^]	Bar, caffè, gelaterie, ristoranti trattorie e rosticcerie, agriturismo (solo vitto)
XIX [^]	Negozi di generi alimentari e supermercati
XX [^]	Fiorerie
XXI [^]	Negozi di frutta e verdura
XXII [^]	Abitazioni private e loro dipendenze dotate di biocompostatore
XXIII[^]	Aree destinate a campeggi

Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.

ART. 10
INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

La cessazione, nel corso dell'anno dell'occupazione o della detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del

bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto la denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dell'utente.

ART. 11

TARIFFE PER LE AREE SCOPERTE

~~Le aree scoperte, ai fini della loro tassabilità, si suddividono in tre categorie:~~

~~a) aree pertinenziali ed accessorie dei locali ed aree assoggettabili alla tassa (es. orti e giardini);~~

~~b) aree operative che costituiscono un miglior servizio delle attività economiche (es. aree scoperte del distributore di carburante diverse dalle aree verdi e dell'area adibita ai rifornimenti, l'area che l'autotrasportatore utilizza per le manovre, ecc.);~~

~~c) altre aree scoperte sulle quali possono prodursi rifiuti urbani diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b).~~

~~Ai fini della tassa, per le superfici delle aree scoperte pertinenziali od accessorie cui alla lettera a) del precedente comma è previsto un abbattimento automatico del 75%, per le superfici delle aree scoperte operative di cui alla lettera b) del precedente comma è previsto un abbattimento automatico del 50%.~~

LOCALI ED AREE TASSABILI

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da ritenersi tassabili, in via esemplificativa, le superfici di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, scale, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;**
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi;**
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni e bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto;**
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;**

- **tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;**
- **tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Aziende per i Servizi Sanitari (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali), delle caserme, stazioni, ecc.;**
- **tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi di uffici, di depositi, di magazzini, ecc.)**

Si considerano inoltre tassabili tutte le aree operative comunque utilizzate ed in via esemplificativa:

- **gli arenili, le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;**
- **le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;**
- **qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa, quali parcheggi privati, ad esclusione di quelle pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni.**

ART. 12 RIDUZIONI

La tariffa unitaria viene ridotta nella misura a fianco di ciascuna delle fattispecie sottoindicate:

- | | |
|---|----------------------|
| a) abitazioni con un unico abitante | 30%
33,33% |
| b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo di chi risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale | 10% |

L'uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo deve essere specificato nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza **e l'abitazione principale** e dichiarando di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune.

- | | |
|---|-----|
| c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività | 30% |
|---|-----|

ART. 13
DENUNCE PER RIDUZIONI DI SUPERFICIE E DI TARIFFA

Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti art. 11 e 12 del presente regolamento sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4, in difetto si provvede al recupero del tributo a decorre dall'anno successivo a quello della denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione del successivo art. 24.

ART. 13-bis
RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI E
DI SERVIZI E RELATIVE DENUNCE

E' disposta una riduzione nei confronti delle attività produttive, commerciali e di servizi che dimostrino di aver operato, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, in modo tale da determinare una sostanziale diminuzione del rifiuto conferito al pubblico servizio, nel caso di attività di recupero dei rifiuti assimilati.

La percentuale di riduzione di cui al comma precedente sarà determinata, di volta in volta, dalla Giunta Comunale, su proposta del Funzionario Responsabile della tassa, in base ad elementi oggettivi (tipologia di rifiuti, quantità prodotta, quantità oggetto di attività di recupero, spese sostenute, ecc.) e sentito il CSR Bassa Friulana SpA in merito all'effettivo vantaggio per il pubblico servizio.

L'agevolazione suddetta sarà concessa a consuntivo su motivata istanza corredata della documentazione dimostrativa, da presentarsi annualmente entro il 20 gennaio dai titolari delle attività.

La mancata presentazione della domanda di riduzione entro i termini comporterà automaticamente la perdita dell'agevolazione.

ART. 14
ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree sotto elencate:

a) gli edifici e le relative aree adibite ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere obbligatoriamente il Comune, salvo quanto disposto dalla successiva lettera b);

b) gli Istituti scolastici pubblici di primo grado qualora la tassa rifiuti solidi urbani sia ricompresa tra le spese di funzionamento al cui pagamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere obbligatoriamente il Comune;

c) gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione, uffici o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

La richiesta di esenzione deve essere presentata all'ufficio tributi del Comune da parte dell'occupante o detentore degli edifici e aree sopra indicate ~~su appositi modelli appositamente predisposti.~~

ART. 15 ISCRIZIONE A BILANCIO DELLE ESENZIONI

Le esenzioni previste nell'articolo precedente sono iscritte nel bilancio di previsione come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 16 DELIBERAZIONI DI TARIFFA

Entro il ~~31 ottobre termine fissato per l'approvazione del bilancio~~ la Giunta Comunale delibera, in base alla classificazione ed ai criteri di gradazione contenuti nel presente regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

La deliberazione deve tra l'altro indicare:

- a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;
- b) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica;
- c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, deve essere trasmessa entro trenta giorni alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

ART. 17 INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta l'esonero o riduzione del tributo.

Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere allo smaltimento a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

ART. 18 IMPORTO MINIMO DA ISCRIVERE A RUOLO

La Giunta Comunale fissa annualmente entro il ~~31 ottobre termine previsto per l'approvazione delle tariffe~~ l'importo minimo da riscuotere a mezzo iscrizione a ruolo sotto il quale la riscossione non risulta più economica. In mancanza di apposita deliberazione si intende confermato l'importo minimo stabilito l'anno precedente.

ART. 19
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

E' istituita la tassa giornaliera di smaltimento per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. A tal fine è uso temporaneo quello inferiore a sei mesi e non ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50%.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare ~~contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche~~ con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto presso il tesoriere comunale.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale in quanto compatibili.

ART. 20
ESENZIONI PER LA TASSA GIORNALIERA

Sono esenti dalla tassa giornaliera di smaltimento le aree pubbliche sulle quali si svolgono attività culturali, ricreative e sportive che hanno ricevuto il patrocinio da parte del Comune.

I detentori o occupanti di tali aree devono fare richiesta di esenzione almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione ~~su appositi moduli predisposti dall'ufficio tributi~~.

Per l'esenzione prevista dal presente articolo valgono le disposizioni contenute nei precedenti art. 14, 2° comma, e art. 15.

ART. 21
DENUNCE

I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.

La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e ~~sono~~ messi a disposizione degli utenti presso l'ufficio tributi.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia originaria o di variazione deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazioni, società e altre organizzazioni, nonché della loro sede principale, legale ed effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'**esatta** ubicazione **del fabbricato, della** superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale di partenza.

In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 22 LOTTA ALL'EVASIONE

Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

a) UFFICIO TRIBUTI:

Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente articolo 21 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa in apposite cartelle dei contribuenti che saranno tenute in ordine alfabetico in un apposito schedario.

b) UFFICIO TECNICO - UFFICIO POLIZIA COMUNALE:

Dovranno assicurare all'ufficio tributi ogni possibile collaborazione attraverso la trasmissione all'ufficio stesso di tutte le informazioni in loro possesso che possano avere una ricaduta dal punto di vista tributario, evadere prontamente le richieste di informazioni, da acquisire anche attraverso sopralluoghi, dei quali si redigerà apposito verbale la cui copia sarà conservata nella cartella del contribuente.

c) UFFICIO ANAGRAFE:

Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti della popolazione influenti ai fini della tassa.

Il funzionario responsabile del tributo dovrà costantemente informare la Giunta Comunale, attraverso il Segretario Comunale, di eventuali problemi in ordine alla lotta all'evasione e sulle necessità dell'ufficio tributi in merito ai mezzi e le strutture necessari per un'efficace gestione del tributo e dell'azione di recupero tributario.

L'ufficio tributi dovrà assicurare la massima assistenza ai contribuenti.

ART. 23
FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Sindaco, sentito il Segretario Comunale, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi, sottoscrive i ruoli.

Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro 60 giorni dalla nomina.

In caso di assenza o impedimento le attribuzioni del funzionario responsabile fanno capo al Segretario Comunale.

ART. 24
SANZIONI

Per le violazioni previste Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni e tenuto conto dei criteri fissati dal Consiglio Comunale. si applicano le sanzioni ivi previste.

Per le violazioni di cui al 3° comma dello stesso articolo si applicano le sotto indicate pene pecuniarie:

– Omessa indicazione dati richiesti da denuncia o questionario	L. 150.000.-
– Inesatta indicazione dati richiesti da denuncia o questionario	L. 100.000.-
– Tardiva indicazione dati richiesti da denuncia o questionario	L. 50.000.-
– Mancata esibizione o trasmissione dati o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, 4° comma, del D.Lgs. n. 507/1993	L. 50.000.-

ART. 25
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI

L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. n. 507/1993.

Su istanza del contribuente può essere richiesta la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 72 del D. Lgs. 507/93, nei casi ivi previsti.

L'istanza va presentata entro due mesi dalla notifica della cartella che riporta la somma per la quale si intende chiedere la rateizzazione,

Può essere concessa la ripartizione del carico tributario fino a otto rate bimestrali di pari importo.

Per l'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce si applica il disposto dell'art. 73 del D.Lgs. n. 507/1993.

Per i rimborsi trova applicazione l'art. 75 del D.Lgs. n. 507/1993.

ART. 26
CONTENZIOSO

Il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato ai sensi del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 e successive modificazioni.

ART. 27
RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge in materia.

ART. 28
ABROGAZIONI

E' abrogato il ~~vigente~~ regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione consiliare n. 65 del 13.6.1988 e successive modifiche ed integrazioni.